

**COMUNE DI SGONICO
SERVIZI SOCIALI**

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 6/2003.

Art. 1 - Finalità

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione (al netto degli oneri accessori e delle spese condominiali) e in particolare ai nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente, osservando i criteri dettati annualmente dalla Regione con particolare riguardo per certe categorie di soggetti per cui sono previste azioni di carattere sociale e di sviluppo.

Art. 2 - Destinatari e requisiti per l'ammissione ai contributi

Possono beneficiare dei contributi i titolari di un contratto di locazione di natura non transitoria per abitazione principale, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non rientrante nelle categorie A/1-A/8-A/9 e regolarmente registrato, in possesso dei requisiti di seguito indicati, alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo.

Requisiti soggettivi:

- essere residente nel Comune di Sgonico-Zgonik;
- essere maggiorenne;
- essere cittadino italiano;
 - cittadino comunitario di Stato appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, e loro familiari ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007;
 - di essere cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (non inferiore all'anno) ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3.
- essere residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale (*Ai sensi dell'art.4, comma 1 della L.R. 22/2013 "Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti" è richiesto il requisito soggettivo della residenza da almeno 24 mesi nel territorio regionale, per tutti i beneficiari italiani, comunitari ed extracomunitari. Tale requisito, in caso di domanda presentata in forma associata, è sufficiente sia posseduto da uno solo dei richiedenti. **Non è consentita, in alternativa alla residenza biennale "l'attività lavorativa" nel territorio.**;*)
- di essere titolare nell'anno 2013 di un contratto di locazione per un alloggio privato o pubblico a uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), regolarmente registrato e per il quale è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione, che risulti essere quello di abitazione principale del richiedente;
- essere in regola con il pagamento del canone di locazione relativamente al periodo per il quale viene richiesto il contributo (anno 2013 o parte di esso);
- non aver ricevuto per l'anno 2013 somme da altri enti per gli stessi fini cui è preordinata l'erogazione del contributo di cui al presente bando;
- non essere proprietario/a di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari (*Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti del nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti il nucleo familiare. Per il nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ed eventualmente dai soggetti, anche non coabitanti considerati a suo carico IRPEF. Il requisito deve essere posseduto sia alla data di pubblicazione del bando sia nel periodo riferito all'anno 2013 per il quale viene richiesto il contributo.*);

- non essere proprietario, neppure della nuda proprietà, di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi o quote degli stessi assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti il nucleo familiare;
- di non aver presentato e non presentare analoga richiesta di contributo ad altro Comune relativamente allo stesso contratto.

Requisiti relativi al canone e all'indicatore della situazione economica e della situazione economica equivalente:

1. Avere un indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare non superiore a € 31.130,00;
2. Avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a € 16.420,00;
3. L'incidenza del canone di locazione del 2013 sul valore ISE del nucleo deve rispettare i parametri di seguito descritti e cioè:
 - a) per i nuclei con ISEE fino a € 11.150,00, l'incidenza del canone sul valore dell'ISE deve essere pari o superiore al 14%;
 - b) per i nuclei con ISEE fino a € 16.420,00, l'incidenza del canone sul valore dell'ISE deve essere pari o superiore al 24%.

Per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori ISEE di cui al punto 3 saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente, a € 13.380,00.- (fascia a) e € 19.704,00.- (fascia b);

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificate all'art. 3 del presente bando, la soglia ISE di cui al punto 1 è determinata in € 34.243,00.-

Si riportano in sintesi i requisiti economici di cui sopra :

Fascia	ISE	ISEE per nuclei composti da più componenti	ISEE per nuclei composti da un SOLO componente	Incidenza del canone annuo sul valore ISE
A	fino a € 31.130,00 (innalzato a € 34.243,00 per i nuclei con situazioni di debolezza sociale o economica)	Fino a € 11.150,00	Fino a € 13.380,00	Pari o superiore al 14%
B		Tra € 11.150,01 e € 16.420,00	Tra € 13.380,01 e € 19.704,00	Pari e superiore al 24%

Per essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui al presente bando il conduttore deve possedere i requisiti al momento della presentazione della domanda, redatta sull'apposito modello ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fornito dall'Amministrazione.

Art. 3 - Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica

Per nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica che possono beneficiare dell'innalzamento del limite ISE di cui al precedente articolo si intendono:

- a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani coppie: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE. non superiore a € 4.100,00.- se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00.- se composte da due o più soggetti;
- f) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;

- h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- j) emigrati: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7.

Art. 4 - Determinazione del contributo

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone con i seguenti criteri:

- 1) per i nuclei familiari con un ISEE inferiore o uguale a € 11.150,00.-: il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore ISE fino ad un importo massimo di € 3.100,00.-;
- 2) per i nuclei familiari con un ISEE inferiore o uguale a € 16.420,00.-: il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore ISE fino ad un importo massimo di € 2.325,00.-;
- 3) per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 3 e che non beneficino dell'innalzamento del limite ISE, previsto dall'art. 2, il contributo da assegnare sarà incrementato fino ad un massimo del 25%.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti e le risorse saranno destinate in misura proporzionale tra i richiedenti. Ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 5/2012 è riservata una quota delle agevolazioni non inferiore al 5% esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere redatte su apposito modulo che sarà messo disposizione dei cittadini sul sito internet comunale www.comune.sgonico.ts.it - news e presso l'**Ufficio del Servizio Sociale del Comune di Sgonico-Zgonik, da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30** o laddove possibile previo appuntamento telefonico allo **040/229101**.

Le domande dovranno essere presentate entro la data del **16 maggio 2014 alle ore 12.00** esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sgonico-Zgonik, Sgonico-Zgonik n°45.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione

Il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- b) per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o permesso di soggiorno per i soggetti di cui art. del Dlgs. 286/98;
- c) copia del contratto di locazione, regolarmente registrato;
- d) copie delle ricevute di pagamento o altra documentazione anche bancaria dalla quale si possa rilevare gli effettivi pagamenti dei canoni di locazione per l'anno 2013;
- e) copia della certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità o altre situazioni comprovanti le diverse situazioni che danno diritto all'applicazione dei criteri di priorità, non acquisibili d'ufficio;
- f) eventuale copia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale;
- g) eventuale documentazione attestante una delle condizioni di priorità.

Art. 6 - Esclusioni

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- a) non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando.

Il Comune in sede d'istruttoria potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione di dichiarazioni incomplete e potrà ordinare esibizioni documentali.

Il Comune si riserva di procedere e far procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di presentazione della domanda. A tal fine il Comune può richiedere

idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Rimangono ferme le sanzioni penali previste dall'art. 496 del c.p. e dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese.

Art. 7 - Trattamento dati personali – informativa ai sensi art. 13 D. Lgs 196/2003

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve rilasciare un'autorizzazione affinché, ai sensi decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di dati personali), i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione Regionale, dai Comuni e dagli Enti che forniscono semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e s.m.i., al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 e s.m.i., alla L.R. 6/2003 e s.m.i., nonché a tutta la normativa vigente in materia.

Sgonico-Zgonik, 10/04/2014

Il Responsabile di P.O. dell'Area Amministrativa
e Demografica
dott.ssa Tania BRATOS